

(N. 1778-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE MARTINI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 novembre 1956 (V. Stampato n. 1978)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Bilancio

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Industria e del Commercio

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro della Marina Mercantile

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 5 DICEMBRE 1956

---

Comunicata alla Presidenza il 18 dicembre 1956

---

Approvazione ed esecuzione degli Accordi fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America  
relativi al programma di cooperazione economica conclusi in Roma il 7 gen-  
naio, l'11 febbraio, il 19 ed il 23 maggio 1955.

---

ONOREVOLI SENATORI. — I quattro Accordi sottoposti al vostro esame e alla vostra approvazione si ricollegano a quella politica di cooperazione economica internazionale che si impose con carattere di estrema urgenza all'indomani del secondo conflitto mondiale conclusosi con un passivo incommensurabile di rovine di ogni genere e col potenziale economico-finanziario di molti Stati quanto mai scosso e vulnerato.

La realtà di un'Europa dissestata la quale, in un mondo inquieto e in oscura evoluzione, gradatamente si risollevava, soprattutto attraverso il Piano Marshall, confermava la necessità di rafforzare sempre più la solidarietà degli interessi economici, per assicurare di nuovo pace e prosperità alla Comunità internazionale.

In questo clima maturò l'Accordo di cooperazione economica conclusosi in Roma il 28 giugno 1948, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1948, n. 1108, nel cui quadro si inseriscono gli Accordi in parola. Questi s'infermano al programma del Governo degli Stati Uniti d'America per l'assegnazione di carbone, di prodotti agricoli in eccedenza ai Paesi amici, senza esborso di valuta ma con la destinazione del corrispondente controvalore in valuta nazionale a risanamento e rafforzamento delle singole economie. Specificamente, per quello che riguarda l'Italia, l'utilizzazione del controvalore è indirizzata a sviluppare la sua economia con la traduzione in atto di opere pubbliche produttive, specialmente a beneficio delle aree depresse del Mezzogiorno e con l'incremento o apertura di nuove fonti di lavoro.

Ed ecco le singole Convenzioni nel loro particolare contenuto:

1) Scambio di Note in merito all'assegnazione di carbone americano all'Italia contro prodotti italiani richiesti dagli Stati Uniti d'America per programmi di aiuto ad altri Paesi, Roma, 7 gennaio 1955.

Tale Accordo comporta l'apertura, da parte del Governo italiano, di un conto speciale nella propria valuta equivalente al relativo pagamento in dollari da parte del Governo americano in relazione al carbone da esso fornito. L'Italia, a sua volta, fornirà i propri prodotti

agli Stati Uniti per un valore equivalente a quello del carbone ricevuto. I prodotti acquistati in Italia saranno assegnati ad altri Paesi beneficiari del programma degli aiuti all'estero.

Va rilevato, inoltre, che l'Accordo non pregiudica le normali importazioni di carbone che l'Italia effettua dagli Stati Uniti o da altri Paesi amici. Come risulta evidente, un tale sistema di scambi consente all'Italia una notevole fornitura di carbone senza esborso di valuta e, con l'utilizzo del relativo controvalore in lire per l'esportazione di prodotti fabbricati in Italia, uno stimolo alla produzione, con prospettiva di ampliamento di mercati;

2) Scambio di Note per l'assegnazione all'Italia di prodotti agricoli per dollari 15 milioni e 520.000 da parte della F.O.A., Roma, 11 febbraio 1955.

In base alla legge di Sicurezza Mutua (M.S.A.) del 1954, con la presente Convenzione viene assegnato all'Italia un quantitativo di cotone pari al valore in dollari sopra indicato, il cui corrispondente in lire dalla vendita agli acquirenti italiani sarà impiegato dal Governo italiano per costruire strade ed opere pubbliche produttive ad incremento della economia del Mezzogiorno;

3) Scambio di Note relativo all'assegnazione di prodotti agricoli americani all'Italia per un valore di dollari 18.500.000, Roma, 19 maggio 1955.

Con tale Accordo si conviene dalle due Parti che l'equivalente in lire di dollari 300.000 sia impiegato per l'attuazione del programma in favore dei territori d'oltre mare in Somalia, in conformità con l'Accordo per l'assistenza tecnica tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America del 28 giugno 1954. La quota residua dell'equivalente in lire pari a dollari 18.200.000 è destinata al pagamento di commesse affidate alla industria italiana dopo il 20 aprile 1954;

4) Accordo relativo all'assegnazione all'Italia di eccedenze agricole americane per un valore di dollari 50.000.000, Roma, 23 maggio 1955.

Con questo Accordo il Governo degli Stati Uniti d'America si impegna a finanziare la vendita all'Italia di prodotti agricoli in ecce-

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

denza per l'importo complessivo sopra indicato così distribuito:

- dollari 36.600.000 di cotone;
- » 9.100.000 di grano duro;
- » 3.200.000 di tabacco;
- » 1.100.000 di noli.

Il ricavato in lire italiane dalla vendita sarà così impiegato:

l'equivalente di dollari 30.000.000 a titolo di prestito al Governo italiano per promuovere lo sviluppo economico;

l'equivalente di dollari 14.400.000 a disposizione del Governo degli Stati Uniti per spese in favore dello sviluppo di nuovi mercati per i prodotti agricoli americani in eccedenza e per il pagamento di obbligazioni americane in Italia, conformemente al contenuto della legge 1954 per l'assistenza e lo sviluppo del commercio agricolo;

l'equivalente di dollari 4.600.000 per finanziare l'acquisto di beni o servizi a favore di terzi Paesi amici, beneficiari di programmi di aiuti americani;

l'equivalente di dollari 1 milione per l'acquisto di materiali strategici o scarsi per la costituzione di scorte supplementari negli Stati Uniti d'America.

In complesso quest'ultimo Accordo, oltre a provvedere alla solita operazione di fornitura di un notevole quantitativo di prodotti agricoli, senza esborso di valuta, prevede la concessione all'Italia di un prestito a lungo termine (40 anni) per un importo superiore a 19 miliardi di lire e l'assegnazione di circa 3 miliardi di lire a produttori italiani per forniture a terzi Paesi.

La 3<sup>a</sup> Commissione, pertanto, nella persuasione che i quattro Accordi, oltre a procurare notevoli e diretti benefici al nostro Paese, contribuiscono a realizzare l'auspicato più vasto programma di riordinamento della economia mondiale, fondato sull'ormai comune convincimento che non può essere assicurata la prosperità di una Nazione, sia pur ricca, ignorando e, ancor peggio, neglegendo la povertà e lo stato di depressione di un'altra, invita il Senato a voler confortare i medesimi con la sua autorevole sanzione.

MARTINI, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Sono approvati i seguenti Accordi relativi al programma di assistenza conclusi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America nel quadro dell'Accordo di cooperazione economica concluso in Roma il 28 giugno 1948, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1948, n. 1108:

1) Scambio di Note in merito alla assegnazione di carbone americano all'Italia contro prodotti italiani richiesti dagli Stati Uniti d'America per programmi di aiuto ad altri Paesi. Roma, 7 gennaio 1955;

2) Scambio di Note per l'assegnazione all'Italia di prodotti agricoli per dollari 15.520.000 da parte della « Foreign Operations Administration » (F.O.A.). Roma, 11 febbraio 1955;

3) Scambio di Note relativo all'assegnazione di prodotti agricoli americani all'Italia per un valore di dollari 18.500.000 in base alla Sezione 550 della legge di Sicurezza Mutua degli Stati Uniti d'America del 1951 (*Mutual Security Act of 1951*) e successivi emendamenti. Roma, 19 maggio 1955;

4) Accordo relativo all'assegnazione all'Italia di eccedenze agricole americane in base al titolo I dell'*Agricultural Trade Development and Assistance Act* del 1954 e relativo Scambio di Note. Roma, 23 maggio 1955.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data in cui essi sono stati conclusi.

## Art. 3.

In deroga a quanto stabilito con l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, gli adempimenti previsti dagli Accordi di cui al precedente articolo 1 saranno disposti dal Ministro del tesoro il quale, per i depositi da effettuarsi presso la Banca d'Italia in esecuzione degli Accordi medesimi, potrà far ricorso alle anticipazioni speciali previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 781, modificati con l'articolo 6 della legge 21 agosto 1949, n. 730.

Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato, ove occorra, a stipulare con la Banca d'Italia la convenzione occorrente per regolare i rapporti tra il Tesoro e la Banca stessa in dipendenza della presente legge.

## Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a concordare col Governo degli Stati Uniti d'America le modalità relative all'assunzione del prestito previsto al punto d) dell'articolo II dell'Accordo del 23 maggio 1955, la cui utilizzazione dovrà essere approvata con legge ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.